

REGOLAMENTO (CE) N. 814/95 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1995

relativo alla fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia e all'Azerbaijan di frumento tenero d'intervento, conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan, del Tagikistan e della Moldavia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2621/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3078/94⁽⁴⁾, ha fissato le disposizioni applicabili per la fornitura alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaijan, al Kirghizistan, alla Moldavia e al Tagikistan, ai sensi del regolamento (CE) n. 1999/94, di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento; che è inoltre opportuno stabilire modalità specifiche per la fornitura di frumento tenero d'intervento; che, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili in bilancio nonché delle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento, occorre indire una gara per la fornitura di 25 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento tedesco a destinazione della Georgia, dell'Armenia e dell'Azerbaijan;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in una sola partita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2065/94, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 25 000 t (peso netto)

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 15.

di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I.

La gara prevede una partita da 25 000 t.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce nei depositi indicati nell'allegato II ed al trasporto della stessa con mezzi di trasporto adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I (una sola nave per ogni data di consegna).

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94, le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG — sezione « garanzia »
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05
Rue de la Loi/Wetstraat 120
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Il termine di presentazione delle offerte scade il 24 aprile 1995 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 24 aprile, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 4 maggio 1995 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso le date previste nell'allegato I sono da riportare di 10 giorni.

2. L'offerta verte sulla totalità dei quantitativi precisati all'articolo 1.

Gli offerenti, qualora sia il caso, prendono in conto i prezzi di scarico e di transito verso l'Armenia e l'Azerbaijan, determinati con le autorità in questione, di cui all'allegato V.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2065/94, è fissata a 25 ECU/t.

4. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 170 ECU/t.

5. Le cauzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere costituite in favore della Commissione delle Comunità europee.